

ALLEGATO 3

Con riferimento alla Classificazione Ateco 2007 sono considerate ammissibili le attività appartenenti alla sezione di seguito elencata (fatte salve le esclusioni espressamente indicate):

C – ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

esclusi i codici:

10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 31, 32, 33;

Obbligo di notificazione alla Commissione europea.

Le agevolazioni richieste con domande a valere sull'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08 (Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione) da parte di imprese aventi i seguenti codici sono soggette a preventiva approvazione da parte della Commissione europea: la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi della decisione della Commissione europea.

- **20.6** (fibre sintetiche)¹;
- **24.10, 24.20.1, 24.20.2** (industria siderurgica)²;

¹ Il codice indicato, ai fini della concessione di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08, tenta di riportare nell'alveo dei codici Ateco 2007 la definizione del settore delle fibre sintetiche data dall'art. 2, punto 30 del Regolamento (CE) n. 800/2008 che qui si riporta:

“30) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.”

Rilevato che non è possibile definire, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle fibre sintetiche come proposto dal Regolamento (CE) n. 800/2008, la soggezione alla procedura di notificazione della richiesta di contributo da parte dell'impresa è accertata solo con riguardo alla definizione del settore delle fibre sintetiche sopra riportata.

² L'elenco dei codici qui riportato, ai fini della concessione di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08, tenta di riportare nei codici ateco 2007 la definizione di industria siderurgica data dall'art. 2, punto 29 del Regolamento (CE) 800/2008 che qui si riporta:

“29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesefero e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

- 30.1, 33.15, 38.31.2 (costruzione navale)³.

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo:

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm³;

Rilevato che non è possibile definire, attraverso i codici Ateco 2007, il settore siderurgico come proposto dal Regolamento (CE) n. 800/2008, la soggezione alla procedura di notificazione della richiesta di contributo da parte dell'impresa è accertata solo con riguardo alla definizione del settore siderurgico sopra riportata.

³ Il codice indicato, ai fini della concessione di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 800/08, tenta di riportare nell'alveo dei codici Ateco 2007 la definizione del settore delle costruzioni navali data dal considerando 14 del Regolamento (CE) n. 800/2008 che qui si riporta:

“Il settore della costruzione navale comprende tutte le imprese che svolgono attività di «costruzione navale», «riparazione navale», o «trasformazione navale», nonché tutte le «entità collegate». Si intende per:

a) «costruzione navale», la costruzione nella Comunità di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

b) «riparazione navale», la riparazione o la revisione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma;

c) «trasformazione navale», la trasformazione, nella Comunità, di navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma di almeno 1 000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri;

d) «navi mercantili d'alto mare a propulsione autonoma»:

— le navi per il trasporto di passeggeri e/o di merci di almeno 100 tsl;

— le navi adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio, draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl;

— i rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;

— i pescherecci di almeno 100 tsl da esportare al di fuori della Comunità;

— gli scafi non ancora terminati delle navi di cui sopra in grado di galleggiare e di essere spostati;

Ai fini della presente disciplina, per «nave d'alto mare a propulsione autonoma» si intende una nave che per il suo sistema permanente di propulsione e guida presenta tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare.

Sono escluse le navi militari (ossia le navi che in base alle loro caratteristiche e capacità strutturali di base sono specificatamente destinate all'esclusivo utilizzo per scopi militari, quali le navi da guerra e le altre imbarcazioni per azioni offensive o difensive) e i lavori di modifica o l'installazione di apparecchiature supplementari eseguiti su altre navi esclusivamente a fini militari, purché le misure o le pratiche relative a tali navi, a tali modifiche e tali installazioni, non costituiscano azioni dissimulate a favore dell'industria della costruzione di navi mercantili in contrasto con il controllo degli aiuti di Stato;

e) «entità collegata»: una persona fisica o giuridica che:

i) possiede o controlla un'impresa di costruzione, trasformazione o riparazione navale, ovvero

ii) è posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, attraverso la partecipazione al capitale sociale oppure in qualsiasi altra forma, da un'impresa di costruzione, trasformazione o riparazione navale.

Si presume che esista il controllo quando una persona o un'impresa che svolge attività di costruzione, trasformazione o riparazione navale possiede o controlla una partecipazione superiore al 25 % in un'altra impresa o viceversa.”

Rilevato che non è possibile definire, attraverso i codici Ateco 2007, il settore delle costruzioni navali come proposto dal Regolamento (CE) n. 800/2008, la soggezione alla procedura di notificazione della richiesta di contributo da parte dell'impresa è accertata solo con riguardo alla definizione del settore delle costruzioni navali sopra riportata.